

LO STAFF INFORMA GENNAIO/FEBBRAIO 2010

Variazioni Culturali 2009 – Comunicato dell’Agenzia del Territorio del 30 dicembre 2009

L’Agenzia del Territorio comunica che in data 30 dicembre 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’elenco dei comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell’anno 2009 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli.

L’Agenzia informa inoltre che :

- Gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi al 30 dicembre 2009, presso ciascun comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio e sul sito *internet* della stessa Agenzia, alla pagina <http://www.agenziaterritorio.gov.it/> ;
- I ricorsi di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546* e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.

Nuove soglie per gli appalti di rilievo comunitario dal 1° gennaio 2010

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 314/64 del 1° dicembre 2009 del Regolamento CE n. 1177/2009 del 30 novembre 2009 di modifica delle precedenti direttive 17 e 18 del 2004 ed 81 del 2009, entrano in vigore dal 1° gennaio 2010 le nuove soglie per gli appalti di rilievo comunitario e precisamente:

tipologia	Soglia precedente	Soglia dal 01/01/2010
Lavori	€ 5.150.000,00	€ 4.845.000,00
Servizi e forniture (settori ordinari)	€ 206.000,00	€ 193.000,00
Servizi e forniture (ammin. statali)	€ 133.000,00	€ 125.000,00
Servizi e forniture (settori speciali)	€ 412.000,00	€ 387.000,00

Procedura di emersione del lavoro irregolare – L. 102/2009 – Assistenza sanitaria nelle more della conclusione delle procedure di emersione – Circolare del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2009

Il Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo ha diffuso una circolare avente per oggetto l’assistenza sanitaria nelle more della conclusione delle procedure di emersione ex legge 102/2009, indirizzata alla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia di Frontiera. Facendo seguito alle disposizioni già impartite da alcuni Enti Locali (ad esempio la Provincia di Trento), il Ministero fornisce le seguenti indicazioni:

Premesso che l’art. 1 ter, comma 4 della L. 102/2009, dispone che il Ministero del Lavoro, di concerto con i Ministeri dell’Interno e dell’Economia, determini con proprio decreto le modalità di destinazione del contributo forfetario di € 500 (versato per ciascun lavoratore) anche per far fronte alla copertura previdenziale ed assistenziale del periodo 1° aprile 30 giugno 2009. Il comma 17 del citato articolo destina una quota di tale contributo al finanziamento dei maggiori oneri del Servizio Sanitario Nazionale.

E’ premesso inoltre che il Comma 10 della Legge 102 dispone che nelle more della definizione del procedimento di emersione lo straniero non può essere espulso, fatto salvo il caso in cui non siano riscontrate le condizioni per l’emersione.

Quanto sopra premesso il Ministero dell’Interno afferma che i cittadini stranieri, per i quali sia stata presentata dichiarazione di emersione ai sensi della Legge 102/2009, siano assimilabili ai destinatari di assicurazione obbligatoria e quindi possano essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale.

Tuttavia, poiché gli stranieri oggetto di emersione non sono in possesso del codice fiscale, il Ministero afferma che questi potranno essere assistiti come stranieri temporaneamente presenti.

Patto di stabilità: Le sanzioni per il mancato rispetto

A chiusura dei bilanci 2009 ed in vista della predisposizione dei bilanci di previsione 2010, si ritiene utile riassumere di seguito alcuni punti fondamentali concernenti il Patto di Stabilità e le relative sanzioni in caso di mancato rispetto dello stesso.

La gestione dell'anno 2009 doveva essere improntata al rispetto dei limiti di saldo finanziario disposti dall'art. 77 bis, della legge 133/08 che ha introdotto numerose innovazioni determinando, tra l'altro, la modifica completa delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per il triennio 2009-2011.

L'articolo 77-bis prevede, infatti, la riduzione del saldo finanziario in termini di competenza mista differenziando la situazione sulla base di due variabili principali:

- a) il rispetto o meno del patto di stabilità per il 2007;
- b) il saldo di competenza mista positivo o negativo.

In sede di approvazione della legge finanziaria per il 2009 sono stati inoltre introdotti i commi 7-bis, 7-ter all'articolo 77-bis ed è inoltre stato modificato il comma 8, conseguentemente prevedendo l'esclusione, dal saldo finanziario, delle risorse statali e delle relative spese correnti e in conto capitale sostenute dagli enti locali per dare attuazione ad ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza.

Infine, al termine dell'esercizio 2009, sono stati individuati, con decreto ministeriale, gli importi che gli enti locali rispettosi del Patto di stabilità 2008, possono escludere dal saldo utile ai fini della verifica del Patto di stabilità 2009.

Diversi sono tuttavia i Comuni che non sono stati in grado di rispettare i limiti imposti dalle norme sopra citate e che conseguentemente non sono stati in grado di garantire il rispetto del Patto.

Conseguentemente tali Enti, per il 2010, saranno oggetto delle seguenti sanzioni:

- Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale compresi co.co.co. e somministrazioni anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (art.76, comma 4 d.l. 112/08); (processi di stabilizzazione avviati e non compiuti al 25/6/2008);
- Divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi delle predette disposizioni sul personale (art.76, comma 4 d.l.112/08);
- Divieto di impegnare nell'anno successivo a quello di mancato rispetto spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dell'ultimo triennio;
- Divieto di ricorrere all'indebitamento per investimenti;
- Riduzione dei trasferimenti ordinari dovuti dal Min. Interno per un importo pari alla differenza, se positiva, tra saldo programmatico e saldo reale e comunque in misura non superiore al 5%;
- Rideterminazione indennità di funzione e gettoni di presenza agli amministratori con applicazione di una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/6/2008 (art.61, comma10 legge 133/08).
- Divieto di incremento delle risorse decentrate (art. 8, comma 1 CCNL 14/1/2008).

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione: dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto – legge 25 giugno 2008, n.112

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 340 del 30 dicembre 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 concernente il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione degli Enti Locali.

La conseguenza della pronuncia della Corte è che gli Enti Locali pur essendo sempre tenuti a predisporre tale piano senza però che l'inserimento degli immobili abbia valore di immediata variante allo strumento urbanistico generale, pur tuttavia continuando a determinare la classificazione degli immobili come patrimonio disponibile e la destinazione urbanistica.

Riportiamo di seguito, a maggior chiarimento, uno stralcio della sentenza:

“...La norma censurata stabilisce che «L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente».

Ancorché nella *ratio* dell'art. 58 siano ravvisabili anche profili attinenti al coordinamento della finanza pubblica, in quanto finalizzato alle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare degli enti, non c'è dubbio che, con riferimento al comma 2 qui censurato, assuma carattere prevalente la materia del governo del territorio, anch'essa rientrante nella competenza ripartita tra lo Stato e le Regioni, avuto riguardo all'effetto di variante allo strumento urbanistico generale, attribuito alla delibera che approva il piano di alienazione e valorizzazione.

Ai sensi dell'art. 117, terzo comma, ultimo periodo, Cost., in tali materie lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio. La relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio va intesa nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi (*ex plurimis*: sentenze nn. 237 e 200 del 2009).

Orbene la norma in esame, stabilendo l'effetto di variante sopra indicato ed escludendo che la variante stessa debba essere sottoposta a verifiche di conformità, con l'eccezione dei casi previsti nell'ultima parte della disposizione (la quale pure contempla percentuali volumetriche e termini specifici), introduce una disciplina che non è finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si risolve in una normativa dettagliata che non lascia spazi d'intervento al legislatore regionale, ponendosi così in contrasto con il menzionato parametro costituzionale (sentenza n. 401 del 2007).

Alla stregua di queste considerazioni deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., restando assorbito ogni altro profilo.

Da tale declaratoria, tuttavia, resta esclusa la proposizione iniziale del comma 2, secondo cui «L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica». Infatti, in primo luogo, la suddetta disposizione non risulta oggetto di specifiche censure. In secondo luogo, mentre la classificazione degli immobili come patrimonio disponibile è un effetto legale conseguente all'accertamento che si tratta di beni non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente, la destinazione urbanistica va ovviamente determinata nel rispetto delle disposizioni e delle procedure stabilite dalle norme vigenti.

Per questi motivi, la Corte Costituzionale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, esclusa la proposizione iniziale: «L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica».

Nuovi principi contabili degli Enti Locali – Comunicato del Ministero dell'Interno dell'11 gennaio 2010

Il Ministero dell'Interno comunica che è consultabile *on line* la versione aggiornata dei Principi contabili degli Enti Locali approvata dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali. Tutto il materiale è disponibile sul sito istituzionale:

<http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com110110all.pdf>

Dematerializzazione dei documenti cartacei – Pubblicazioni di Matrimonio – Obbligo di pubblicazione online dal 1° luglio 2010

Le pubblicazioni di matrimonio e affissione relative alle istanze di modifica di nome o cognome da parte delle Amministrazioni Comunali, dovranno essere effettuate obbligatoriamente nei siti informatici di ciascun comune a decorrere dalla data del 1 Luglio 2010.

Fino a tale data potranno essere effettuate in forma cartacea.

La Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno con circolare n. 23 emanata il 15 dicembre 2009 aveva già fornito chiarimenti ed indicazioni in relazione alle novità contenute nell'articolo 32 della legge n. 69/2009, con riferimento alle pubblicazioni di matrimonio ed alla pubblicazione dell'avviso contenente il sunto delle domande di modifica del nome e del cognome.

L'obbligo della pubblicazione, a partire dal 1° gennaio 2010, di tali dati sui siti internet istituzionali degli enti era contenuto all'art. 32, comma 5, della Legge 18 giugno 2009 n. 69.

Successivamente con l'art. 2, comma 5 del Decreto - Legge 30 dicembre 2009 n. 194, concernente la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 32, comma 5, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, sono stati prorogati al 1°luglio 2010.

Con circolare ministeriale n. 1/2010 il dipartimento dei Servizi Demografici del Ministero dell'Interno, informa che a seguito della proroga del termine del 1° gennaio, l'obbligo di procedere alle pubblicazioni di matrimonio ed alla pubblicazione dell'avviso contenente il sunto delle domande di modifica del nome e del cognome viene spostato al 1° luglio 2010 .

Da tale data la pubblicazione dei dati in oggetto dovrà effettuarsi esclusivamente nei siti informatici di ciascun comune.

La circolare precisa inoltre, che fino alla data del 30 giugno p.v., le pubblicazioni dei suddetti atti, anche se effettuate solo in forma cartacea, continuano ad avere effetto di pubblicità legale, al pari delle pubblicazioni disposte nei siti informatici, come da Circolare n.29 del 15 dicembre 2009.

Interventi urgenti concernenti Enti Locali e Regioni – Proroga termini di legge – Decreto Legge del 13 gennaio 2010

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 13 gennaio un decreto legge in materia di Enti Locali e finanza locale che contiene le seguenti disposizioni di interesse per gli Enti Locali:

Art. 1:

Rinvio al 2011 delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2010 (Legge 191/2009, art. 2 commi 184 – 185 - 186) relative alla riduzione del numero di consiglieri comunali, degli assessori comunali e provinciali, della soppressione del direttore generale, del difensore civico, dei consorzi.

Ricordiamo che l'abolizione riguarderà a regime "32 mila consiglieri, 8000 assessori, e 10mila incarichi nei consigli di amministrazione dei consorzi".

Art. 2:

ridefinizione delle circoscrizioni dei collegi delle Province ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122

Art. 3:

Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle Regioni

Art. 4:

- Nomina commissario ad acta in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione 2010 entro il 30 aprile 2010;
- Trasferimenti erariali ;
- Compartecipazione Irpef;
- Fondo copertura penali per estinzione anticipata dei mutui;

Il decreto non contiene purtroppo disposizioni correttive sul patto di stabilità.

Gli Impianti pubblicitari non sono soggetti a TOSAP – Cassazione tributaria, sentenza n. 105 dell'8 gennaio 2010

Con la sentenza citata in epigrafe, la Cassazione tributaria (Cass. civ. Sez. V, Ord., 08-01-2010, n. 105) ha affermato che gli impianti pubblicitari scontano soltanto l'imposta comunale sulla pubblicità e non anche la Tosap.

La Corte ha affermato infatti che, come già consolidatamente affermato con precedente giurisprudenza, gli impianti pubblicitari sono soggetti a imposta di pubblicità e non alla tassa di occupazione del suolo pubblico, poichè gli impianti pubblicitari o per pubbliche affissioni occupano necessariamente una parte di suolo pubblico (v. già Cass. 17614/04).

Inoltre "...l'applicazione di questo principio non è impedito dal mancato regolare versamento della imposta sulla pubblicità, in quanto, anche in tale ipotesi, la tassa di occupazione suolo pubblico è destinata ad essere compresa ed assorbita nella imposta sulla pubblicità, in tal caso riscossa con le procedure coattive (e con l'applicazione delle relative sanzioni); ciò in base al rilievo che, se l'imposta sulla pubblicità comprende in sé l'imposta di occupazione suolo pubblico per cui esistano gli astratti presupposti, non vi è ragione perchè questa situazione di diritto muti nel caso in cui l'applicazione dell'imposta avvenga con atti impositivi dell'ufficio e non su denuncia del contribuente (cfr Cass, 1306/07, 1305/07)".

Provvedimento "Mille proroghe" – Decreto legge n.194 del 30 dicembre 2009 – Proroghe di termini di legge di interesse per gli Enti Locali
--

Dopo l'approvazione da parte del Governo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre il decreto legge n. 194 del 30 dicembre 2009 che definisce nuovi termini per l'entrata in vigore di provvedimenti relativi ad una serie di materie (milleproroghe). Il provvedimento, composto di 11 articoli, è entrato in vigore il 30 dicembre ed è stato contestualmente presentato alle Camere per la conversione.

I termini posticipati con il decreto, sono quelli relativi alle seguenti materie (con particolare riferimento a quelle di interesse per gli Enti Locali):

- Carta di identità con dati biometrici (impronte): proroga al primo gennaio 2011 per l'inserimento delle impronte digitali nel documento in formato cartaceo.

- Autorizzazione da parte della Questura per apertura di esercizi pubblici dotati di collegamento ad Internet: misura prorogata fino al termine del 2010.
- Albo pretorio virtuale misura prorogata al 30 giugno 2010.
- TIA/ TARSU: rinvio del termine per la scelta del regime di prelievo (tassa/tariffa) già fissato al 30 giugno 2009 e, successivamente prorogato al 31 dicembre 2009. Se entro il 30 giugno 2010 non verrà emanato il regolamento del ministro dell'Ambiente che attua l'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006 istitutivo della nuova Tia, i Comuni potranno scegliere di passare dall'attuale regime di prelievo sui rifiuti, alla tariffa integrata ambientale.

<p>Riforma del riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile – Art. 20 del decreto legge n.78/2009 – In vigore dal 1° gennaio 2010 – Circolare INPS del 28 dicembre 2009</p>

Con circolare del 28 dicembre 2009, l'INPS, illustra il nuovo iter procedurale e gli effetti della disciplina, relativa al riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità, cecità o sordità civile, handicap e disabilità, corredate di certificazione medica, dovranno essere inoltrate all'Inps solo per via telematica mediante l'utilizzo di una specifica applicazione ("Invalidità Civile 2010" - InvCiv2010), disponibile sul sito internet dell'Istituto..

L'accesso all'applicazione sarà consentita solo agli utenti autorizzati e muniti di PIN nonché ai medici certificatori.

Il cittadino che intende presentare domanda, quindi, deve recarsi presso un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico introduttivo che attesti le infermità invalidanti.

L'elenco dei medici certificatori accreditati in possesso del PIN sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituto.

La domanda può essere presentata, oltre che dal cittadino in possesso di Pin, dagli Enti di patronato e dalle Associazioni di categoria dei disabili.

Si riporta di seguito uno stralcio della circolare Inps sopra citata circa gli effetti della nuova disciplina ed i nuovi compiti dell'istituto:

“...Con l'articolo 20 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102 (allegato 1), il legislatore ha introdotto importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, con l'obiettivo di realizzare la gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie finalizzata ad una generale contrazione dei tempi di attraversamento del processo di erogazione delle prestazioni.

In attuazione dei principi contenuti nel disposto normativo del suddetto articolo 20 del DL n. 78/2009, il Commissario Straordinario dell'Istituto ha assunto lo scorso 20 ottobre la determinazione n. 189 su "Il nuovo processo dell' Invalidità Civile alla luce dell'art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito nella Legge 102 del 3 agosto 2009. Gli aspetti organizzativi e procedurali del nuovo sistema".

Il nuovo flusso organizzativo e procedurale, illustrato nella presente circolare, è ispirato ai seguenti principi:

- trasparenza del procedimento;
- realizzazione di un sistema di presentazione, gestione, trattamento e archiviazione elettronica delle domande;
- rilascio sul sito internet dell'Istituto dell'applicativo per la presentazione delle domande, per la gestione degli appuntamenti e per la stesura del verbale di visita da parte delle Commissioni Mediche delle ASL;
- archiviazione elettronica di tutti gli atti e degli esiti delle fasi procedurali registrati informaticamente;
- tempestiva disponibilità degli atti, grazie all'utilizzo della sola modalità telematica per la presentazione e gestione, da parte delle funzioni amministrative, sanitarie e legali ai fini dell'erogazione delle prestazioni e della eventuale difesa in giudizio.

L'applicativo gestionale conterrà i modelli in formato elettronico che saranno utilizzati per la presentazione delle domande, la compilazione dei certificati, la redazione dei verbali sanitari.

1. Effetti della nuova disciplina e nuovi compiti dell'istituto

Per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2010, il processo dell'invalidità civile sarà caratterizzato dai seguenti elementi di novità:

1. La “certificazione medica” è compilata *on line* dal medico certificatore, di fatto attivando l'*input* per una nuova domanda di riconoscimento dello stato invalidante.
2. La “domanda” è compilata *on line* e deve essere abbinata al certificato medico precedentemente acquisito.

3. Completato l'abbinamento informatico tra certificato medico e domanda, il sistema consente l'inoltro della domanda all'INPS attraverso Internet. Il medesimo sistema fornisce dapprima l'avviso di avvenuta ricezione, successivamente gli estremi del protocollo informatico e, eventualmente, i riferimenti della convocazione a visita (luogo, data e orario).
4. In fase di accertamento sanitario, le Commissioni ASL sono integrate da un medico dell'INPS.
5. I verbali sanitari sono redatti in formato elettronico, a disposizione degli uffici amministrativi per la parte inerente i loro specifici adempimenti. La trasmissione e la condivisione degli atti tra uffici diversi è garantita dall'applicativo gestionale, che governa in modalità integrata l'intero processo.
6. Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime dalla Commissione Medica, previa validazione da parte del Responsabile del CML territorialmente competente, allorché comportino il riconoscimento di una prestazione economica, danno luogo all'immediata verifica dei requisiti socio economici, al fine di contenere al massimo i tempi di concessione.
7. Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio a maggioranza dalla Commissione Medica, comportano la sospensione della procedura, l'esame della documentazione sanitaria in atti e l'eventuale disposizione di una nuova visita. In tali circostanze, sarà cura del medico INPS della Commissione Medica ASL predisporre le azioni necessarie per il recupero dei pertinenti fascicoli contenenti la documentazione sanitaria. In ogni caso, la razionalizzazione del flusso procedurale tende a contenere i tempi dell'eventuale concessione entro il tempo soglia di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
8. Per ogni verbale chiuso definitivamente viene creato un fascicolo sanitario elettronico.
9. La Commissione Medica Superiore effettua il monitoraggio complessivo dei verbali e ha, comunque, facoltà di estrarre posizioni da sottoporre a ulteriori accertamenti (sia agli atti, sia con disposizione di nuova visita) anche successivamente all'invio del verbale al cittadino.
10. L'Istituto diventa unico legittimato passivo nell'ambito del contenzioso giudiziario.

Buoni Vacanza Italia – Al via dal 20 gennaio 2010

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre scorso del decreto del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo che stabilisce le modalità operative del programma buoni vacanza, sarà possibile, a partire dal 20 gennaio 2010, prenotare i buoni vacanza che saranno validi fino al 30 giugno 2010.

I Buoni Vacanze Italia sono uno strumento a disposizione di tutti i soggetti interessati a favorire il turismo sociale e sono messi a disposizione di tutti i soggetti pubblici o privati che vogliono in particolare favorire l'accesso al turismo delle categorie più deboli o dei loro dipendenti.

Dal Sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

“Dal 20 gennaio 2010 sarà possibile prenotare i buoni vacanza, validi fino al 30 giugno 2010. Possono presentare la domanda i cittadini italiani che rientrano nei limiti di reddito stabiliti dall'art.4 del DPCM 21 ottobre 2008.

Il contributo può essere erogato una sola volta per nucleo familiare e fino all'esaurimento dei fondi disponibili sulla base del criterio di priorità cronologica di inoltro della richiesta e al versamento dell'importo residuo a carico del richiedente.

I buoni vacanza sono nominativi e distribuiti in tagli da 20 e 5 euro spendibili anche separatamente.

Il gestore dei buoni vacanza sarà l'associazione no profit Buoni Vacanza Italia (BVI) che ha siglato la convenzione con il Dipartimento del turismo il 3 luglio 2009.

La richiesta avviene attraverso una procedura on line. Occorre compilare sia il modulo anagrafico sia l'autodichiarazione sulle condizioni anagrafiche e reddituali per il calcolo della percentuale di contributo pubblico e la richiesta dell'importo dei buoni. A procedura on line completata verrà rilasciato in automatico dal sistema un codice di prenotazione che dovrà essere presentato entro 10 giorni - pena la decadenza della prenotazione - ad una agenzia della Banca Intesa-Sanpaolo. La banca, a sua volta, ordina i buoni che verranno recapitati al beneficiario direttamente a domicilio. L'elenco delle strutture turistiche convenzionate può essere consultato sul sito www.buonivacanze.it.

Anticipazione dei termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010 – Scade il 24 gennaio 2010 il termine entro il quale devono verificarsi le condizioni che rendono necessario il rinnovo elettivo delle amministrazioni comunali e provinciali per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 271 del 20 novembre 2009) della legge 20 novembre 2009, n. 165 di conversione del decreto- legge 18 settembre 2009, n. 131, sono entrate in vigore le disposizioni di diritto transitorio di cui all'art. 1-bis della legge sopra citata, recante "Anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010". Conseguentemente la "finestra" per lo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali nelle regioni a statuto ordinario è ampliata e anticipata al periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 giugno 2010 al fine di consentire lo svolgimento abbinato delle elezioni amministrative comunali e provinciali con le elezioni regionali. Pertanto il termine entro il quale devono verificarsi le condizioni che rendono necessario il rinnovo elettivo delle amministrazioni comunali e provinciali per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato è anticipato al 24 gennaio 2010. Infatti, in deroga a quanto previsto dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia tra il 1° e il 21 gennaio 2010 diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di due giorni dalla loro presentazione al consiglio. Tali termini sono perentori. Pertanto, le dimissioni del capo dell'amministrazione comunale o provinciale, presentate al consiglio a partire dal 1° gennaio 2010 ed sino alle ore 24.00 di giovedì 21 gennaio 2010, sono efficaci e irrevocabili trascorso il termine di due giorni, fatta salva la possibilità per l'amministratore stesso di revocarle entro la scadenza del medesimo termine di due giorni. L'Ente sarà quindi inserito nel turno elettorale ordinario del 2010 a condizione che il D.P.R. di scioglimento del consiglio sia emanato non oltre il 24 gennaio 2010.

Entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni – Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 dicembre 2009

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2009 è stata pubblicata la Circolare Ministeriale contenente ulteriori considerazioni esplicative in relazione alle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto- legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Riportiamo di seguito il contenuto integrale della circolare dal sito istituzionale del Ministero www.mit.gov.it :

“ Come noto, con l'entrata in vigore del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il 30 giugno 2009 è cessato il regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni. La conseguente obbligatorietà di applicazione, a far data dal 1° luglio 2009, delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, ha suscitato da più parti un legittimo interesse teso all'ottenimento di chiarimenti in ordine al regime degli interventi per i quali, anche successivamente al termine del 30 giugno 2009, possa applicarsi la normativa tecnica precedentemente in vigore.

Con l'intento di orientare in maniera univoca gli operatori del settore, questa Amministrazione ha emanato la circolare 5 agosto 2009, recante «*Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all'art. 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248*», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009, di seguito denominata «circolare».

Riguardo al merito della suddetta «circolare», continuano a pervenire numerose segnalazioni aventi quale comune denominatore l'evidenza di una persistente difficoltà di assimilazione della autentica portata della regolamentazione normativa del periodo successivo al 30 giugno 2009 laddove viene affrontata la questione del discrimine della obbligatorietà di applicazione della nuova normativa per le costruzioni di natura privatistica.

Quale ulteriore contributo esplicativo e chiarificatore delle suddette problematiche, tenuto conto della particolare rilevanza della materia in argomento che trascende l'ambito della disciplina del territorio per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue. Resta fermo il punto, stigmatizzato dal legislatore, che nei confronti delle iniziative private, le maggiori criticità progettuali ed esecutive poste dalla «circolare» a fondamento della diversità di disciplina tra dette

iniziative private e quelle pubbliche, sorreggono il maggior rigore con il quale è stato individuato il momento di applicazione della nuova disciplina.

A tal fine il momento di discriminare tra l'utilizzo della vecchia e della nuova disciplina viene individuato, per quanto riguarda i lavori pubblici, nell'affidamento dei lavori ovvero nell'avvio della progettazione definitiva o esecutiva; mentre per quanto riguarda le costruzioni di natura privatistica, tale momento discriminante viene individuato nell'inizio della costruzione dell'opera o della infrastruttura.

Appare opportuno chiarire che dovendosi individuare, anche con riguardo alle iniziative private, un momento certo ed incontestabile per potersi parlare di inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, detto momento non possa essere altro che quello dell'avvenuto deposito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del dpr 6 giugno 2001 n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati. Sempre con riguardo ai lavori di natura privatistica, rispetto a quanto già trattato nella «circolare», appare opportuno fornire ulteriori precisazioni nel caso si ricorra ad una variante in corso d'opera.

Al riguardo preliminarmente si ribadisce che l'elemento discriminante è la presenza di modifiche sostanziali dell'organismo architettonico, in quanto implicanti un sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell'opera.

In ogni caso, alla luce della superiore esigenza di tutela della pubblica incolumità e della sicurezza, non si ritiene ammissibile che le varianti introdotte, qualora si configurino come una nuova e diversa progettazione strutturale, possano comportare una riduzione delle caratteristiche prestazionali dell'opera, con particolare riguardo al profilo della stabilità.

Pertanto, nei casi sopraindicati e solo per essi, dovranno essere integralmente applicate le nuove norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nel senso che dovrà essere effettuata una esplicita verifica di congruenza tecnica del progetto variato, con le nuove norme tecniche, ovvero una nuova progettazione strutturale dell'intero organismo costruttivo.

La figura professionalmente competente a valutare la sussistenza delle condizioni tecniche che possano determinare una «variante sostanziale», non può che individuarsi nel progettista strutturale dell'opera. Con riferimento a tali varianti, per esigenze di ragionevolezza e coerenza con quanto in precedenza chiarito in ordine al profilo dell'inizio delle costruzioni e delle opere infrastrutturali, la previgente normativa tecnica potrà essere utilizzata nel caso dell'avvenuto deposito del progetto di variante, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del dpr 6 giugno 2001 n. 380, entro la data del 30 giugno 2009, presso i competenti uffici comunali comunque denominati.

Infine, quale ulteriore elemento chiarificatore, senz'altro conforme alla *ratio legis*, con riferimento alle costruzioni ed opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico da realizzarsi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori, degli enti aggiudicatori, nonché di ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell'affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, con specifico riferimento ai soggetti di cui all'art. 3, commi 25,26,28,29,31,32,33, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, si precisa che in tali casi, qualora siano stati affidati lavori o avviati progetti definitivi o esecutivi prima del 1° luglio 2009, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo”.

BILANCIO COMUNALE DI PREVISIONE 2010

Termini per l'approvazione:

Ai sensi dell'art. 151 del TUEL 267/2000, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 301 del 29/12/09) del decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2009 è stato differito, ai sensi dell'art. 151 primo comma sopra richiamato, al 30 aprile 2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione del 2010 e pluriennale.

Mancata approvazione del Bilancio:

Lo statuto dell'ente deve disciplinare le modalità di nomina del commissario per la redistribuzione dello schema e per l'approvazione del bilancio. Se lo statuto non prevede e modalità o l'ente non provvede all'approvazione entro 50 giorni dalla scadenza del termine provvede il prefetto. (art.1 legge 24/4/2002, n.75, art.1, comma 1/bis della legge n. 6/2005 e art. 1 comma 156 della legge 23/12/2005, n° 266).

Della nomina del commissario in sostituzione del Consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al prefetto per avviare la procedura di scioglimento del Consiglio.

Nel caso di mancata disciplina statutaria, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che l'organo esecutivo abbia predisposto il relativo schema viene nominato dal Prefetto un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. Il prefetto con lettera notificata ai singoli consiglieri assegna un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

Anche nel caso in cui il Consiglio non abbia approvato nei termini il bilancio predisposto all'organo esecutivo il prefetto notifica ai consiglieri un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra il prefetto si sostituisce mediante commissario all'amministrazione inadempiente ed inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

L'esercizio provvisorio:

Ai sensi dell'art. 163 del TUEL 267 /2000, poiché la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stata posticipata in periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, viene automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale termine (30 aprile). Come previsto dal TUEL 267 pertanto si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, dell'art. 163 Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio dell'esercizio precedente con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati:

Come previsto dall'art. 174 del TUEL 267/2000 lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta e da questa presentati al Consiglio Comunale unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.

Ciascun Ente avrà regolamentato (regolamento di contabilità dell'ente) i termini per provvedere alla predisposizione degli schemi di bilancio, alla presentazione in Consiglio ed all'iter per la presentazione degli emendamenti.

Patto di Stabilità e legittimità del Bilancio:

Ai sensi dell'art. 77bis L. 133/2008 il bilancio di previsione deve essere, sin dall'origine, rispettoso dei vincoli del patto di stabilità.

La norma infatti dispone infatti che il bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

Parere del Collegio dei Revisori (o Revisore Unico) e legittimità del Bilancio di Previsione:

Come previsto dall'articolo 239, comma 1° lettera b), del TUEL 267/2000 l'organo di revisione (collegio dei revisori o revisore unico) deve esprimere parere sulla proposta di bilancio di previsione contenente un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

Il parere dell'organo di revisione sarà trasmesso (nei tempi previsti dal regolamento di contabilità) al Consiglio Comunale insieme con gli schemi di bilancio.

Il parere del Collegio dei Revisori riguarderà :

- l'osservanza delle norme vigenti, dello statuto e dei regolamenti;
- l'osservanza dei principi del bilancio e delle modalità rappresentative (utilizzo degli schemi di cui al D.P.R. 194/96);
- la completezza degli allegati;
- la coerenza delle previsioni con gli atti fondamentali di programmazione e gestione (coerenza interna);
- la coerenza delle previsioni con la programmazione regionale e gli obiettivi di finanza pubblica (coerenza esterna);
- il rispetto del pareggio finanziario e degli altri equilibri finanziari complessivi;
- il giudizio sull'attendibilità delle previsioni di entrata e di congruità delle previsioni di spesa.

Il parere inoltre valuterà la coerenza delle previsioni di bilancio con i seguenti elementi:

- linee programmatiche;
- piano generale di sviluppo dell'ente;
- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui al d.lgs.163/2006 art.128;
- programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 dlgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001);
- piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare (art.58 della legge 133/08);
- piani economico-finanziari delle nuove opere finanziate con mutui la cui spesa superi 516.456,90 Euro (articolo 201, comma 2, del d.lgs. n. 267/00);
- strumenti urbanistici e relativi piani di attuazione;
- relazione previsionale e programmatica.

Documentazione da predisporre per il Collegio dei Revisori/Revisore Unico:

Al fine di consentire all'organo di revisione di esprimere il prescritto parere dovrà essere predisposta la seguente documentazione:

1. bilancio pluriennale 2010/2012;
2. relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale;
3. rendiconto dell' esercizio 2008;
4. le risultanze dei rendiconti o dei conti consolidati dell'esercizio 2008 delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società di capitale costituite per l'esercizio di servizi pubblici;
5. il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006;
6. la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 d.lgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001);
7. la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
8. la delibera sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
9. la delibera di conferma o di variazione in diminuzione dell'addizionale comunale Irpef;

10. le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2010, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
11. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
12. il prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno (art.77 bis, comma 12 della legge 133/08 e circolare n. 2 del 27/1/2009 del MEF);
13. nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art.62, comma 8, legge 133/08);
14. piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008);
15. piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 legge 244/07;
16. limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art.46, comma 3, legge 133/08)
17. ogni altro documento previsto dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
18. elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità;
19. quadro analitico delle entrate e delle spese previste (o il conto economico preventivo) relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura (pubblici a domanda e produttivi);
20. prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della legge 296/06 e dall'art.76 della legge 133/08;
21. prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada;
22. dettaglio dei trasferimenti erariali
23. prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi ;
24. elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere;

il preconsuntivo 2009 degli organismi totalmente partecipati o sottoposti al controllo dell'ente (o relazione dell'organo amministrativo sul risultato economico conseguibile nell'esercizio 2009);
Ulteriori informazioni, verifiche controlli e novità :

Pubblichiamo di seguito stralcio di un documento predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili contenente una serie di utili indicazioni per la predisposizione dei documenti di bilancio:

PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO: Art.32, comma 2, Legge 18/6/2009, n.69

Dal 1/1/2010 le province ed i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti devono pubblicare il bilancio di previsione sul proprio sito informatico. L'obbligo può essere assolto utilizzando siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. Con apposito decreto saranno stabilite le modalità applicative.

Resta l'obbligo di pubblicare il bilancio su almeno due quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico .

BLOCCO AUMENTO TRIBUTI LOCALI: Art.1, comma 7, del D.L. n. 93/2008

L'art.1, comma 7 del d.l. n. 93/2008, ha stabilito che dal 29/5/2008 e fino alla definizione del nuovo patto di stabilità in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale è sospeso il potere dei Comuni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote con esclusione della tarsu. Il comma 30 dell'art.77/bis della legge 133/08, conferma la sospensione per il triennio 2009-2011 ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente al 2011.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE: Art.91 Tuel, art.35, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001 e art.39, comma 1, legge n.449/1997

L'ente deve provvedere all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale come disposto dall'art. 91 d.lgs. 267/2000, dall' art. 35, comma 4 d.lgs. 165/2001, e dall'art.39 comma 1 della legge 449/1997.

L'ente deve adeguare i propri ordinamenti per assicurare, attraverso una programmazione triennale del fabbisogno di personale le esigenze di funzionalità e migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata delle spese di personale L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, dovrà prevedere ai sensi del comma 557 (o 562) dell'art.1 della legge 296/06 una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

L'approvazione di tale atto di programmazione deve precedere la deliberazione del bilancio, in quanto come indicato al punto 15 del principio contabile n.1, la previsione annuale e pluriennale dovrebbe essere coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione che peraltro costituisce allegato alla relazione previsionale e programmatica.

L'organo di revisione deve accertare che il fabbisogno di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate.

Il principio della riduzione può essere derogato, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti con analitiche motivazioni se sono rispettate le seguenti condizioni:

- rispetto patto di stabilità per l'esercizio in corso
- rispetto patto di stabilità nell'ultimo triennio
- volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido di fini dell'accertamento delle condizioni di deficitarietà strutturale
- rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello per gli enti dissestati (vedi D.M.15/12/2003).

Le analitiche motivazioni, come precisato dalla nota del Dipartimento delle funzione pubblica del 28/1/2008, n.4431 devono consentire agli organi di controllo di esprimere valutazioni al riguardo e se connesse ad indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed eventualmente ad interventi di potenziamento dei servizi opportunamente rappresentati.

PATRIMONIO IMMOBILIARE: Art.58 D.L. 25/6/2008 n.112, convertito con modificazioni nella legge 6/8/2008 n.133

La Giunta deve procedere entro il termine di predisposizione dello schema di bilancio:

☐ **all'individuazione**, redigendo apposito elenco, del patrimonio immobiliare non strumentale all'esercizio delle proprie finalità istituzionali suscettibile di valorizzazione o di dismissione;

☐ **a redigere** la proposta di piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da approvare prima o contestualmente allo schema di bilancio di previsione;

☐ **a sottoporre** al Consiglio il piano per la deliberazione prima o contestualmente al bilancio di previsione.

Il piano costituisce **allegato al bilancio di previsione**.

L'individuazione deve essere fatta, per i beni ricadenti nel territorio di competenza, sulla base della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici.

L'elenco dei beni individuati deve essere pubblicato nelle forme previste da ciascun ente.

L'inserimento degli immobili nel piano determina:

- ☐ la destinazione a patrimonio disponibile;
- ☐ la specifica destinazione urbanistica;
- ☐ effetto dichiarativo della proprietà e produce, in assenza di precedenti trascrizioni, gli effetti della trascrizione ex art. 2644 C.C.;
- ☐ effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

N.B. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 340 del 30 dicembre 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 concernente il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione degli Enti Locali.

La conseguenza della pronuncia della corte è che gli Enti Locali pur essendo sempre tenuti a predisporre tale piano senza però che l'inserimento degli immobili abbia valore di immediata variante allo strumento urbanistico generale, pur tuttavia continuando a determinare la classificazione degli immobili come patrimonio disponibile e la destinazione urbanistica.

Contro l'iscrizione del bene nell'elenco è ammesso ricorso amministrativo entro 60 gg. dalla pubblicazione.

Dismissione e valorizzazione

Gli immobili inclusi negli elenchi possono essere:

□ ceduti

□ conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare, anche promossi dall'ente locale □ concessi o locati a privati ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 25/9/2001 n.351.

I beni possono essere concessi o locati a privati, con procedure di evidenza pubblica, per un periodo non superiore a 50 anni, per consentire la riqualificazione e riconversione tramite interventi di recupero, restauro o ristrutturazione anche con utilizzo di nuove destinazione d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini.

Le regioni, le province e gli altri enti locali diversi dai comuni, possono convocare conferenze di servizi per valorizzare i beni di loro proprietà. Ai comuni interessati è corrisposta da parte del concessionario una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del costo di costruzione.

L'ente può individuare altre forme di valorizzazione nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante utilizzo di strumenti competitivi.

Agevolazioni

□ l'ente conferente o cedente è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà, regolarità urbanistica, edilizia e fiscale;

□ le società a cui gli immobili sono trasferiti sono esonerate in caso di vendita dalla garanzia per vizi ed evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà, regolarità urbanistica, edilizia e fiscale;

□ gli onorari notarili relativi alla cessione e quelli per la stipula dei contratti di mutuo sono ridotti della metà;

□ gli onorari notarili per la cessione degli immobili ai relativi conduttori sono ridotti del 75%;

□ le società di gestione dei fondi di investimento immobiliare fruiscono delle agevolazioni ires ed irap disposte dall'art.6 del d.l. 351/2001.

PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE: Art.2 commi da 594 a 599 legge 244/07

Gli enti locali devono adottare piani triennali per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di:

□ dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

□ delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

□ dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nei piani devono essere indicate anche le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso. Devono essere previste anche forme di verifica, a campione, sul corretto utilizzo delle utenze.

Qualora gli interventi di programmazione implicino la dismissione di dotazioni strumentali devono essere corredati della documentazione atta a dimostrare la congruenza della operazione in termini di costi e benefici.

Ogni anno, in sede di rendiconto, gli enti devono trasmettere una relazione agli organi di controllo interno e alla Sezione regionale della Corte dei conti.

I piani triennali devono essere resi pubblici dagli Urp e con la pubblicazione nel sito web.

Censimento degli immobili

Gli enti locali tenuti alla programmazione triennale devono effettuare un censimento degli immobili:

ad uso abitativo o di servizio sui quali vantano diritti reali, determinando:

la consistenza complessiva

i proventi annuali derivanti dalla locazione

i proventi derivanti dalla cessione di diritti reali a terzi.

ad uso abitativo o di servizio dei quali hanno la disponibilità distinguendoli in base al relativo titolo, determinando:

la consistenza complessiva

gli oneri annuali sostenuti per assicurarne la disponibilità.

I dati di cui sopra dovranno essere comunicati al Ministero dell'Economia e finanze secondo le modalità ed i criteri che saranno stabiliti da apposito decreto.

INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO: Art.62 D.L. 25/6/2008 n.112, convertito con modificazioni nella legge 6/8/2008 n.133 come sostituito dall'art.3 della legge 203 del 22/12/2008 (finanziaria 2009)

DURATA MASSIMA (comma 2)

La durata massima dei piani di ammortamento non può essere superiore a 30 anni, ivi comprese eventuali operazioni di rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge.

TITOLI OBBLIGAZIONARI (comma 2)

E' vietato emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza (cosiddetti Bullet).

STRUMENTI DERIVATI SOSPENSIONE (comma 6)

Fino all'entrata in vigore del decreto che individuerà la tipologia dei contratti derivati e comunque per un periodo di un anno dal 26/6/2008, è vietata la stipula di contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito della modifica della passività alla quale il contratto è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza fra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.

ALLEGATO AL BILANCIO ED AL RENDICONTO (comma 8)

Al bilancio di previsione ed al rendiconto deve essere allegata una nota informativa che evidenzia gli oneri stimati (bilancio) e gli impegni sostenuti (rendiconto), derivanti dai contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

INDEBITAMENTO (comma 9)

E' incluso nella definizione di indebitamento il premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate, sulla base dei criteri definiti in sede europea.

CAPACITÀ DI INDEBITAMENTO: Art.1 comma 698 legge 296/06

Il limite degli interessi passivi per indebitamento rispetto alle entrate dei primi tre titoli derivanti dal rendiconto del penultimo esercizio è fissato al 15%. I termini per il rientro di coloro che all'1/1/2005 superavano tale percentuale sono così fissati:

- entro il 31/12/2008 percentuale massima 20%

- entro il 31/12/2010 percentuale massima 15%.

PERMESSO DI COSTRUIRE E LAVORI A SCOMPUTO: Art. 2, comma 8, della legge 244/07

Per gli anni 2008,2009 e 2010 i proventi del permesso di costruire e relative sanzioni possono essere utilizzati per il finanziamento delle spese correnti per una quota non superiore al:

50% per spese correnti indistinte

25% per spese correnti relative a manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Lavori a scomputo – Comunicazione alla Corte dei Conti

Per effetto dell'art.1, comma 1, n.1, lettera bb del d.lgs. n.152 del 11/9/2008 è **abolita** dal 17/10/2008, la comunicazione alla Procura della Corte dei Conti degli atti adottati e di tutta la documentazione relativa alla realizzazione dei lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione, per valori inferiori alla soglia comunitaria (euro 5.150.000), prima dell'avvio dell'esecuzione delle opere.

Lavori a scomputo - affidamento

Per effetto dell'entrata in vigore dal 17/10/2008, del d.lgs.152 dell'11/9/2008, che ha rimodulato l'art.32, comma 1, lettera g) del d.lgs.163/2006, non è più possibile l'affidamento diretto al titolare del permesso di costruire o attuatore del piano delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria a scomputo di oneri per valori inferiori alla soglia comunitaria.

Per l'affidamento dei lavori si deve applicare la procedura prevista dall'art.57, comma 6 con una gara informale nella quale l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti.

INCENTIVI PROGETTAZIONE: Art. 92, comma 5, del D.lgs 163/2006 (modificato con art.61 legge 133/08 e comma 4 bis art.18 legge n.2 del 281/2009)

A decorrere dall' 1/1/2009, l'incentivo spetta per un importo massimo dello 0,5% dell'importo posto a base di gara comprensivo degli oneri accessori per le attività di redazione del progetto, piano di sicurezza, direzione lavori e collaudo.

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Limitatamente alle attività di progettazione l'incentivo al singolo dipendente non può superare l'importo del trattamento economico complessivo annuo lordo. La quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno, ovvero prive di accertamento positivo, costituiscono economie.

L'articolazione del compenso deve essere disciplinata dal regolamento ex art. 92, comma 5 del dlgs 163/2006.

L'importo degli incentivi deve essere compreso nelle risorse a carattere di eventualità e variabilità della contrattazione decentrata.

La percentuale comprende anche gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente (l'irap è esclusa).

La percentuale è ripartita con le modalità ed i criteri previsti dalla contrattazione decentrata tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

La spesa non costituisce spesa di personale ai fini delle limitazioni, deve essere considerata d'investimento e quindi da impegnare al titolo II della spesa negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori. (vedi deliberazione n.16 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti del 9 novembre 2009).

INCENTIVI ICI E DIRITTI DI ROGITO ESCLUSI DALLE SPESE DI PERSONALE:

La Corte dei Conti - sezione autonomie - ha risolto con deliberazione n.

16/SEZAUT/2009/QMIG del 9 novembre 2009, la questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto relativamente all'imputazione di alcune voci di spesa nell'ambito della cosiddetta "spesa per il personale". Con tale deliberazione la Corte dei Conti ha precisato che ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), nelle "spese di personale" non debbono essere computati, oltre agli incentivi di progettazione di cui al punto precedente anche:

- i diritti di rogito, spettanti ai segretari comunali;
- gli incentivi per il recupero dell'ICI.

NOVITA' VARIE

- Iva: locazione immobili

(Risoluzione n.169 del 1/7/2009 Agenzia delle entrate)

Lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità è operazione rilevante ai fini Iva.

Sono pertanto superate le indicazioni fornite con la circolare n.8/1993.

- Modifica all'art.208 del codice della strada

Art.3 commi 57 legge 15/7/2009 n.94

Gli enti locali annualmente con delibera di Giunta destinano una quota pari al 50% dei proventi alle seguenti finalità:

- per effettuare nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;
- per il miglioramento della circolazione stradale
- per il potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale - alla fornitura di mezzi tecnici per la polizia stradale (anche acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature da destinare alla polizia municipale);
- per la realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica;

- per assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro;
- per una quota non inferiore al 10% (del 50%) ad interventi per la sicurezza stradale a favore degli utenti deboli (bambini, anziani e disabili).

I Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti devono comunicare la destinazione al Ministero delle Infrastrutture e trasporti.

Le sanzioni amministrative per violazione alle ordinanze sindacali emesse per contrastare la prostituzione su strada e per la tutela della sicurezza urbana (art.54 Tuel e art.2 lett. d ed e del D.M. 5 agosto 2008), rientrando nella fattispecie delle sanzioni di cui all'art.7 bis del Tuel, sono escluse dalla destinazione vincolata di cui sopra, fermo restando che l'ente ne può deliberare una specifica destinazione.

- Sanatoria contravvenzioni

(art.15 del D.L. 78/09)

Le sanzioni comminate fino al 2004, comprese quelle per le quali è già stata emessa l'ingiunzione di pagamento, possono essere pagate senza interessi (è però applicabile il tasso del 4% per l'agente della riscossione).

I Comuni con norma regolamentare possono stabilire che i soggetti interessati paghino una somma pari al minimo della sanzione più spese di procedimento e notifica del verbale ed un compenso per l'agente della riscossione pari al 4%.

Con il regolamento deve essere approvato il modello della comunicazione e stabilite le modalità ed i termini per il pagamento delle somme dovute.

Nei 120 giorni successivi all'approvazione del regolamento deve essere inviata una comunicazione ai debitori.

- La Tia è tributo

La Corte Costituzionale con sentenza n.238 depositata il 24/7/2009, ha stabilito che il prelievo della Tia ha tutte le caratteristiche del tributo e che pertanto non è inquadrabile tra le entrate non tributarie. La Tia è una mera variante della TARSU e conserva la qualifica di tributo di quest'ultima.

Le conseguenze sono:

- in caso di mancato pagamento il credito può essere insinuato nel passivo fallimentare e godere del privilegio speciale che l'art.2752 del codice civile assicura ai tributi locali;
- l'entrata deve essere iscritta al titolo I e non più al titolo III;
- l'entrata non è soggetta ad Iva e quindi non è possibile dedurre l'Iva pagata per il servizio;
- il gestore del servizio dovrebbe restituire l'Iva applicata se richiesto dall'utente, tesi contrastata da coloro che sostengono che l'utente non è legittimato a chiedere il rimborso dell'Iva afferente le annualità pregresse in quanto, per il meccanismo applicativo dell'imposta, rimane estraneo al rapporto concernente il pagamento della stessa ove l'istanza dell'utente finale risulterebbe inammissibile per l'estraneità dell'utente al rapporto tributario;
- si applicano i termini per l'accertamento, la riscossione coattiva e le sanzioni previste per i tributi locali;
- è possibile il ravvedimento operoso e l'accertamento con adesione previo atto regolamentare di recepimento di tali istituti.

Le questioni rilevanti che devono essere risolte sono:

- la ridefinizione dei rapporti degli enti locali con le aziende di gestione dei rifiuti, alla luce del fatto che la potestà impositiva in ogni caso spetta all'ente locale;
- la copertura finanziaria dei mancati introiti erariali derivanti dal non assoggettamento ad IVA della TIA stessa;
- la disciplina fiscale della (nuova) TIA, regolata dall'articolo 238 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che deve essere coerente con i principi espressi dalla Corte costituzionale;
- la definizione di una procedura che semplifichi le procedure di rimborso agli utenti dell'imposta addebitata illegittimamente.

- Canone depurazione

La sentenza della corte costituzionale n. 335 del 2008 e l'art.8 sexies dal D.L.208/2008 convertito nella legge n.13 del 2009 hanno stabilito che il canone di depurazione è una componente vincolata della tariffa che l'utente deve pagare solo se nel comune di residenza sono attivi i depuratori per acque reflue.

I comuni non dotati di impianti centralizzati di depurazione o con impianti di depurazione non funzionanti non hanno più titolo per riscuotere la parte di canone o tariffa per il servizio depurazione.

In attuazione della sentenza della Corte i gestori del servizio idrico integrato devono provvedere, anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dall'1/10/2009 alla restituzione della quota di tariffa non dovuta.

Il decreto del Ministero dell'Ambiente all'esame della Corte dei Conti dispone per i rimborsi quanto segue:

- occorre una istanza documentata da parte dell'utente;
- sono rimborsabili le quote pagate negli ultimi cinque anni, anche mediante sconti sulle nuove bollette;
- l'utente che abita in zone dove l'impianto di depurazione non è ancora in programma ha diritto al rimborso integrale di quanto pagato;
- l'utente che abita in zone dove il gestore ha avviato la progettazione dell'impianto di depurazione ha diritto al rimborso di quanto pagato dedotte le spese per la progettazione (pagate dal gestore);
- l'utente che abita in zone dove l'impianto di depurazione pur ultimato non è ancora funzionante o si è rotto ha diritto al rimborso delle quote pagate nel periodo di inattività dedotti gli oneri per renderlo funzionante;
- non spettano rimborsi a chi non è allacciato alla pubblica fognatura.

Per restituire le quote di depurazione i gestori potranno in via straordinaria aumentare le tariffe idriche.

L'individuazione dell'importo da restituire spetta all'Autorità d'ambito e nel caso di gestione diretta all'ente locale.

- Rimborsi forfettari di spese ad amministratori comunali

Con risoluzione n.224 del 13/8/2009, l'Agenzia delle entrate ha considerato che i rimborsi forfettari agli amministratori comunali fissati dall'art.84 del Tuel (per l'importo vedi decreto 12/2/2009) non concorrono alla formazione della base imponibile irpef, in quanto qualificabili come rimborso spese ai sensi dell'art.52, comma 1 lettera b) del Tuir.

- Acquisizione di servizi e personale

(art. 6 bis del d.lgs.165/2001, aggiunto dall'art.22 della legge 18/6/2009, n.69)

Nel caso di acquisizione sul mercato di servizi originariamente prodotti dall'ente occorre adottare le necessarie misure di congelamento dei posti e di temporanea riduzione dei fondi della contrattazione decentrata, fermi restano i conseguenti processi di rideterminazione delle dotazioni organiche, di riallocazione e di mobilità del personale.

L'organo di revisione deve vigilare sui processi attivati ed evidenziare nei propri verbali i risparmi effettivamente ottenuti.

- Risorse decentrate – nuovo contratto

Il nuovo contratto per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 31/7/2009, l'incremento delle risorse decentrate è subordinato:

- al rispetto del patto di stabilità nel triennio 2005-2007;
- al rispetto del contenimento delle spese di personale nel rendiconto 2007;
- all'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'ente;
- al non essere dissestati o strutturalmente deficitari.

L'aumento è dell'1% del monte salari 2007(esclusa la quota relativa alla dirigenza) per gli enti che hanno un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti non superiore al 38% e del 1,5% per gli enti che hanno un rapporto non superiore al 31%, a condizione che sia stato rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008.

Gli incrementi devono essere destinati esclusivamente alla parte variabile del fondo e sono finalizzati all'incentivazione della qualità e della produttività ed hanno effetto per il solo anno 2009.

L'aumento non è consentito nel caso in cui determini il superamento dei tetti di spesa per il personale o il superamento dei vincoli per il patto di stabilità.

Gli aumenti della parte variabile previsti nei contratti del 2006 e del 2008, non possono essere ripetuti negli anni successivi.

Per poter utilizzare gli istituti previsti dai precedenti contratti basta rispettare il patto di stabilità ed il tetto delle spese di personale.

Gli istituti sono i seguenti:

- art.15, comma 5 contratto 1/4/1999, aumento del fondo parte stabile a seguito di nuove assunzioni per la copertura di posti di nuova istituzione in dotazione organica e di incrementare la parte variabile del fondo per l'attivazione di nuovi servizi ed il miglioramento di quelli esistenti senza nuove assunzioni (deve essere limitato solo alla fase di prima attuazione);
- art.15, comma 2 contratto 1/4/1999, aumento fino all'1,2% del monte salari 1997 a condizione che le risorse provengano da risparmi conseguenti a razionalizzazioni organizzative e siano destinati ad obiettivi di produttività e qualità (la provenienza e la destinazione devono essere attestati dal nucleo di valutazione).

Per determinare l'entità del fondo l'ente deve tenere conto della propria complessiva situazione economica e finanziaria e della propria capacità di spesa.

L'ente provvede con proprio atto alla determinazione del fondo ed alla comunicazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio delle trattative per il rinnovo dei contratti.

- Decreto legislativo n.150 del 27/10/2009 - accordo decentrato

(artt. 54 e 55)

Il decreto legislativo di attuazione della legge 15/2009, rende nulle le clausole dei contratti decentrati in contrasto con quelli nazionali.

La sanzione opera non solo in presenza di oneri aggiuntivi ma anche per violazione nei contenuti dell'accordo.

In caso di accertata presenza, da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, della Funzione Pubblica e del Ministero dell'Economia di clausole illegittime che hanno determinato oneri aggiuntivi è fatto obbligo di recupero nella sessione negoziale successiva.

Le azioni di responsabilità per danno patrimoniale riguarderanno:

- i componenti della delegazione trattante di parte pubblica
- gli amministratori che hanno autorizzato la sottoscrizione
- i dirigenti che hanno applicato le clausole
- gli organismi deputati al controllo sulla compatibilità dei costi.

I revisori dei conti devono verificare la compatibilità anche dei vincoli derivanti dall'applicazione di norme di legge ed in particolare delle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

I contratti decentrati devono essere accompagnati da una relazione illustrativa e da una tecnico finanziaria redatte sulla base di un apposito schema predisposto dalla RGS e dalla Funzione Pubblica. Le relazioni devono essere certificate dai revisori dei conti.